SENTENZA DELLA CORTE
2 febbraio 1989 *

Nella causa 353/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giuliano Marenco e dal sig. Daniel Calleja, membro del Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Franco Favara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della sua ambasciata,

convenuta,

diretta a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine previsto i provvedimenti d'attuazione della decima direttiva IVA, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

* Lingua processuale: l'italiano.

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per l'attuazione della decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio del 31 luglio 1984, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE (applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.